



Comune di Campodoro

REGOLAMENTO INCENTIVI GESTIONE ENTRATE

(Articolo 1, comma 1091, legge 30 dicembre 2018, n. 145)

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 10 in data 16.02.2023

Sommario

Art. 1 – Oggetto del Regolamento	3
Art. 2 – Costituzione del Fondo	3
Art. 3 – Destinazione del Fondo	3
Art. 4 – Trattamento accessorio.....	4
Art. 5 - Ripartizione del compenso incentivante all'interno del gruppo di lavoro	4
Art. 6 - Liquidazione del compenso incentivante.....	4
Art.7 - Limiti alla liquidazione del compenso incentivante.....	5
Art. 8 - Fondo per il potenziamento delle risorse strumentali del settore entrate	5
Art.9 - Entrata in vigore	5

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di potenziare le risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate ed al fine di disciplinare le modalità di riconoscimento del trattamento accessorio del personale dipendente impiegato nel raggiungimento degli obiettivi assegnati al settore entrate.

Art. 2 – Costituzione del Fondo

1. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti dall'articolo 1 del presente Regolamento è istituito apposito Fondo incentivante, d'ora in poi indicato anche semplicemente come "Fondo".
2. Il Fondo incentivante è alimentato dalle seguenti fonti di entrate riscosse nell'anno precedente a quelle di riferimento, così come risultanti dal conto consuntivo approvato:
 - a) il 5% (cinque per cento) delle riscossioni, ivi comprese quelle coattive, relative ad atti di accertamento Imu e Tari, indipendentemente dall'anno di notifica dei suddetti atti di accertamento;
 - b) il 5% (cinque per cento) delle riscossioni, ivi comprese quelle coattive, relative ad atti di accertamento Imu e Tari notificati dall'ente col supporto di società esterne non concessionarie dell'attività di accertamento;
 - c) il 5% (cinque per cento) delle riscossioni coattive tramite ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificate direttamente dall'ente impositore con riferimento ad atti di accertamento Tari notificati dal Gestore dei Rifiuti.
3. Ferme restando le fonti e modalità di alimentazione indicate al precedente comma 2, in sede di predisposizione del bilancio di previsione vengono stimate le risorse che alimenteranno il Fondo, tenendo conto degli importi relativi al recupero dell'evasione IMU e TARI degli anni precedenti e dell'attività di contrasto e recupero programmata per l'anno di riferimento.
4. Per il primo annuo di applicazione del presente regolamento, la stima del Fondo viene effettuata in occasione della prima variazione di bilancio utile.
5. La quantificazione definitiva delle risorse che confluiscono nel Fondo, alle condizioni e nelle percentuali previste dal presente regolamento, viene determinata ad esercizio concluso, con riferimento alle riscossioni certificate nel rendiconto approvato per l'anno di riferimento.

Art. 3 – Destinazione del Fondo

1. Il Fondo è destinato nella misura del 95% (novantacinque per cento) al riconoscimento del trattamento accessorio al personale dipendente impiegato nel raggiungimento degli obiettivi assegnati al settore entrate e nella misura del 5% (cinque per cento) al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate.

Art. 4 – Trattamento accessorio

1. La quota del Fondo destinata al trattamento accessorio è ripartita tra il personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, privilegiando gli obiettivi di recupero dell'evasione dei tributi comunali e la partecipazione all'accertamento dell'evasione dei tributi erariali.
2. La quota del Fondo destinata al trattamento accessorio si considera al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione ed è erogata in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
3. La quota da attribuire ad ogni dipendente, compresi gli incaricati di posizione organizzativa, non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo di ciascun dipendente.
4. Con il piano della performance vengono approvati dalla Giunta Comunale, su proposta del responsabile dell'area finanziaria, gli obiettivi del settore entrate da realizzare per accedere agli incentivi previsti dal presente regolamento, per i quali vengono definiti i tempi di attuazione e gli indicatori di risultato.
5. Approvato il piano della performance, il responsabile dell'area finanziaria individua il gruppo o i gruppi di lavoro coinvolti nel raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente comma 4.
6. La quota del Fondo destinata al trattamento accessorio è attribuita nell'ambito delle seguenti percentuali massime:

• funzionario responsabile del tributo	30%
• personale addetto all'accertamento	60%
• rimanente personale del gruppo o dei gruppi di lavoro	10%
7. Le percentuali sopra indicate saranno modificate nel caso in cui siano presenti nel gruppo di lavoro solo alcune delle figure professionali sopra richiamate, ovvero dalla relazione finale risulti che solo alcune delle predette figure professionali hanno concorso al raggiungimento degli obiettivi fissati. In questo caso la relativa quota è proporzionalmente distribuita tra le altre figure del gruppo di lavoro.

Art. 5 - Ripartizione del compenso incentivante all'interno del gruppo di lavoro

1. Per la ripartizione dell'incentivo, il responsabile dell'area finanziaria, all'inizio dell'esercizio successivo a quello di costituzione del fondo, redige una relazione sui maggiori accertamenti IMU e TARI e sul grado di raggiungimento degli obiettivi del settore entrate fissati con il piano della performance. La relazione si conclude con una proposta di ripartizione delle somme a disposizione tra i vari componenti del gruppo di lavoro, per poi confluire nella relazione sulla performance, nelle modalità da questa previste.

Art. 6 - Liquidazione del compenso incentivante

1. La liquidazione del compenso incentivante viene disposta dal responsabile dell'ufficio personale sulla base della relazione del responsabile dell'area finanziaria e del relativo referto dell'organismo di valutazione.

2. Nel caso in cui non siano stati rispettati i termini per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto previsti dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 l'incentivo non sarà liquidabile e le quote che costituiscono il Fondo andranno ad incrementare il fondo per il potenziamento delle risorse strumentali di cui al successivo art. 8.

Art.7 - Limiti alla liquidazione del compenso incentivante

1. Le somme che costituiscono la quota del fondo destinata all'incentivazione del personale sono inclusive degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'Ente.
2. Gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno al singolo dipendente ai sensi dell'articolo 1, comma 1091 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, non possono superare l'importo del 15% del trattamento economico tabellare per tredici mensilità del CCNL vigente.
3. Qualora gli incentivi calcolati eccedano il limite di cui al comma precedente le relative eccedenze nell'anno di riferimento non potranno essere corrisposte negli anni successivi e andranno ad alimentare il fondo per il potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio entrate di cui al successivo articolo 8.

Art. 8 - Fondo per il potenziamento delle risorse strumentali del settore entrate

1. Il Fondo per il potenziamento delle risorse strumentali del settore entrate, da destinare all'aggiornamento tecnologico e delle banche dati ed al miglioramento del servizio al cittadino, è costituito:
 - a) dal 5% del Fondo di ciascun anno,
 - b) dalle somme in eccedenza al limite del 15% del trattamento tabellare di cui al precedente articolo 7;
 - c) dalle eventuali somme di cui all'art. 6, comma 2.
2. Tale fondo può essere utilizzato per l'acquisizione di software specifici, l'acquisto di apparecchiature tecnologiche funzionali alle attività di recupero dell'evasione o per il potenziamento dell'ufficio entrate, l'acquisizione di servizi strumentali funzionali alle attività dell'ufficio ad utilità pluriennale, alla bonifica delle banche dati ed alla strutturazione di nuovi strumenti di dialogo e di interrelazione con i contribuenti, nonché all'acquisto di beni e servizi necessari all'attività dell'ufficio.
3. L'utilizzo del fondo è rimesso alla determinazione del responsabile del servizio competente.
4. Eventuali somme non impegnate nell'esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione.

Art.9 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione, salva la dichiarazione di immediata eseguibilità.
2. Rientra nell'ambito di applicazione del presente regolamento anche il fondo stanziato ai sensi del precedente art. 2, comma 4.

